TESTO UNICO IN MATERIA BANCARIA E CREDITIZIA

Art. 112

Altri soggetti operanti nell'attività di concessione di finanziamenti

Il collegio sindacale informa senza indugio l'UIC, ovvero la Banca d'Italia qualora si tratti di un intermediario iscritto nell'elenco speciale, di tutti gli atti od i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarita' nella gestione od una violazione delle norme che disciplinano l'attivita' degli intermediari finanziari. A tali fini lo statuto dell'intermediario, indipendentemente dal sistema di amministrazione e controllo adottato, assegna all'organo che svolge la funzione di controllo i relativi compiti e poteri. COMMA ABOGATO DAL D.LGS. 6 FEBBRAIO 2004, N. 37.

Versione in vigore dal 29 febbraio 2004, non più in vigore dal 19 settembre 2010 · versione 21

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico in materia bancaria e creditizia
Estremi	Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385
Titolo	V — Soggetti operanti nel settore finanziario
Capo	I — Concessione di finanziamenti e soggetti operanti nel settore finanziario
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 settembre 1993

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-in-materia-bancaria-e-creditizia/art-112-altri-soggetti-operanti-nell-attivita-di-concessione-di-finanziamenti/versione/21

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it